

Ordinanza
sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale
federale e del Tribunale amministrativo federale
(OPersT)¹

del 26 settembre 2003 (Stato 27 settembre 2005)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 37 della legge del 24 marzo 2000² sul personale federale,
ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale:

- a. del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale;
- b. delle unità amministrative per cui il Tribunale penale federale è competente dal punto di vista amministrativo.³

² Nella misura in cui la presente ordinanza non contenga disciplinamenti speciali, sono applicabili l'ordinanza del 3 luglio 2001⁴ sul personale federale (OPers), il diritto esecutivo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) relativo all'OPers e l'ordinanza del 3 luglio 2001⁵ concernente la protezione dei dati personali nell'Amministrazione federale.

³ Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale disciplinano in un regolamento la competenza interna in materia di decisioni padronali.⁶

Art. 2⁷ Politica del personale

¹ Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale si attengono alla politica del personale praticata dal Consiglio federale e dal DFF, a meno che la particolare funzione o posizione dei Tribunali non renda necessario un regime diverso.

² Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale coordinano le proprie misure di politica del personale con il Tribunale federale. I Tribunali della Confederazione inviano un delegato comune alla Conferenza delle risorse umane.

RU 2003 3669

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595).

² RS 172.220.1

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595).

⁴ RS 172.220.111.3

⁵ RS 172.220.111.4

⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595).

Art. 3⁸ Resoconto

Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale rilevano periodicamente i dati pertinenti relativi all'adempimento degli obiettivi della legge sul personale federale. Presentano il loro rapporto al Tribunale federale all'attenzione del Parlamento.

Art. 4 Accesso ai posti

La funzione di segretario generale è riservata alle persone di cittadinanza svizzera. Lo stesso vale per il sostituto.

Art. 5 Periodo di prova

¹ Se il contratto non dispone altrimenti, i primi tre mesi sono considerati periodo di prova. In casi giustificati il periodo di prova può essere fissato o prolungato a sei mesi al massimo.

² Per il segretario generale, il suo sostituto e i cancellieri il periodo di prova è fissato a sei mesi.

³ Per i rapporti di lavoro di durata determinata o in caso di passaggio da un'unità amministrativa di cui all'articolo 1 OPers⁹ si può rinunciare, totalmente o parzialmente, al periodo di prova.

Art. 6¹⁰ Indennità in funzione del mercato del lavoro

Per acquisire e garantire la permanenza di personale particolarmente qualificato, il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale possono accordare un'indennità in funzione del mercato del lavoro fino al 20 per cento dell'importo massimo del livello di valutazione A.

Art. 7¹¹ Valutazione della funzione

¹ Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale valutano le funzioni e attribuiscono a ogni funzione una classe di stipendio. Applicano per analogia i criteri di valutazione giusta l'OPers¹² e le direttive del DFF. Assicurano la coerenza della struttura salariale nel raffronto con il personale dell'amministrazione federale e coordinano la valutazione delle funzioni con il Tribunale federale.

² Se attribuiscono una funzione alla classe di stipendio 28 o a una superiore, il Tribunale penale federale o il Tribunale amministrativo federale chiedono dapprima l'approvazione della Delegazione delle finanze. Allegano alla domanda una perizia del DFF.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595).

⁹ RS 172.220.111.3

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595).

¹² RS 172.220.111.3

Art. 8¹³ Luogo di residenza

Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale possono prevedere per singole categorie del personale l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, sempre che questo sia necessario per motivi di servizio.

Art. 9¹⁴ Piano sociale

La competenza per l'elaborazione e la firma di un eventuale piano sociale secondo l'articolo 31 capoverso 4 LPers spetta al Tribunale penale federale e al Tribunale amministrativo federale.

Art. 10 Parti sociali

La consultazione e la collaborazione delle associazioni del personale riconosciute dal Consiglio federale e dal DFF in merito a questioni che riguardano il personale, in particolare le ristrutturazioni, sono garantite da informazioni tempestive ed esaustive nonché dall'opportunità di prendere posizione; se del caso sono condotte trattative. Il trattamento di questioni fondamentali va coordinato con il DFF.

Art. 11¹⁵ Comitato di seguito delle parti sociali

Il comitato di seguito delle parti sociali giusta l'articolo 108 OPers¹⁶ non è competente per il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale.

Art. 12¹⁷

Art. 13 Modifica del diritto previgente

La modifica del diritto previgente è disciplinata in allegato.

Art. 13a¹⁸ Disposizioni transitorie della modifica del 7 settembre 2005

¹ In occasione della prima assunzione di personale, il Tribunale amministrativo federale può optare per un candidato esterno soltanto a condizione che non abbia trovato il candidato ideale tra i collaboratori delle Commissioni di ricorso e dei Servizi dei ricorsi. Tale regola non si applica se nelle Commissioni di ricorso e nei Servizi dei ricorsi non esiste una funzione analoga a quella messa a concorso. I collaboratori delle Commissioni di ricorso e dei Servizi dei ricorsi vengono contattati direttamente e invitati a candidarsi; vanno in ogni caso convocati per un colloquio di presentazione.

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595).

¹⁶ RS 172.220.111.3

¹⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 7 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2005 4595).

¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 7 set. 2005 (RU 2005 4595).

² Si può rinunciare al periodo di prova per i collaboratori provenienti da una Commissione di ricorso o da un Servizio dei ricorsi.

³ Se il Tribunale amministrativo federale assume un collaboratore per una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio, si applicano le disposizioni in materia di garanzia salariale ai sensi dell'articolo 52a capoversi 1 e 2 OPers¹⁹.

Art. 14 Entrata in vigore

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2003.

² I numeri 6–8 dell'allegato entrano in vigore il 1° aprile 2004.

¹⁹ RS 172.220.111.3

Allegato
(art. 13)

Modifica del diritto previgente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza dell'8 settembre 1999²⁰ relativa alle legge federale sull'archiviazione

Art. 7 cpv. 2

...

2. Ordinanza quadro del 20 dicembre 2000²¹ relativa alla legge sul personale federale

Art. 4 cpv. 6

...

3. Ordinanza del 17 ottobre 2001²² sui collaboratori nominati per la durata della funzione

Art. 1 cpv. 1 lett. e

...

4. Ordinanza del 18 dicembre 2002²³ sull'assicurazione degli impiegati dell'Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA

Art. 1 cpv. 2 lett. b

...

²⁰ RS 152.11. La modificazione qui appresso è stata inserita nell'O menzionata.

²¹ RS 172.220.11. La modificazione qui appresso è stata inserita nell'O menzionata.

²² RS 172.220.111.6. La modificazione qui appresso è stata inserita nell'O menzionata.

²³ RS 172.222.020. La modificazione qui appresso è stata inserita nell'O menzionata.

5. Ordinanza del 18 dicembre 2002²⁴ concernente il fondo di soccorso del personale federale

Art. 3 lett. c

...

6. Ordinanza del 25 novembre 1974²⁵ sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa

Art. 1 cpv. 3

...

7. Ordinanza del 1° dicembre 1999²⁶ sul casellario giudiziale informatizzato

Art. 2 lett. a

...

Art. 3 cpv. 2 lett. b

...

Art. 20 cpv. 1

...

8. Ordinanza del 24 febbraio 1982²⁷ sull'assistenza internazionale in materia penale

Art. 4 cpv. 1

...

²⁴ RS 172.222.023. La modificazione qui appresso è stata inserita nell'O menzionata.

²⁵ RS 313.32. La modificazione qui appresso è stata inserita nell'O menzionata.

²⁶ RS 331. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nell'O menzionata.

²⁷ RS 351.11. La modificazione qui appresso è stata inserita nell'O menzionata.